



COMUNE DI SACROFANO (Città Metropolitana di Roma Capitale)

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060 - Tel. 06.90117010/11 - fax. 06.9086143

ORDINANZA N. 80 del 5/11/19 PROT n. 1628 del 05/11/2019

**PROVVEDIMENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO
DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale - R.U. 2936 del 25.07.2019 è stato assegnato allo scrivente Ente un contributo per la realizzazione del progetto denominato "No Butts" e di cui al Bando per la concessione di contributi finanziari a favore dei comuni metropolitani per interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 19.11.2018 è stato approvato il progetto proposto a candidatura per la partecipazione a suddetto Bando;

Con nota acquisita in atti con prot. 9756 del 31.07.2019 trasmessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV- Servizio 1 "Gestione rifiuti" si dava comunicazione allo scrivente Ente di ammissione a finanziamento in riferimento al Bando sopra citato con concessione di relativo contributo;

Con nota in atti prot. 12934 del 08.10.2019 veniva dichiarato, dal competente Ufficio Ambiente, l'avvio di suddetto progetto di cui al contributo concesso;

Che nell'ambito di tale progetto ed a seguito del finanziamento ottenuto sono stati acquistati appositi raccoglitori di mozziconi in corso di installazione nei siti individuati del territorio comunale;

Che sono altresì in corso di installazione nelle aree urbane del territorio comunale ulteriori cestini gettarifiuti;

DATO ATTO CHE:

Si riscontra spesso un indecoroso deposito di mozziconi di sigarette e altri rifiuti connessi ai prodotti da fumo, con conseguente deturpamento del territorio;

I mozziconi di sigarette, come gli altri prodotti da fumo, non sono rifiuti biodegradabili e contengono grandi quantitativi di componenti nocivi per l'ambiente, rappresentando un grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;

Oltre agli aspetti ecologici, la dispersione sul suolo pubblico dei mozziconi di sigaretta così come la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare è percepita come un sintomo di degrado del tessuto ambientale e del decoro urbano;

Tra le misure volte a contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo e previste nel progetto sopra citato è stata prevista apposita campagna di informazione diretta ai cittadini e volta a sensibilizzare sull'impatto ambientale ed il degrado causato dagli scarti del fumo al fine di combattere le cattive abitudini e i comportamenti incivili, con l'obiettivo di migliorare il decoro e la pulizia della città, promuovendo azioni informative, preventive e repressive in ordine all'abbandono a terra, nel suolo, acque superficiali, caditoie stradali e sistema fognario di suddetti prodotti da fumo (mozziconi) su tutto il territorio;

CHE data la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTI:

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo, (art. 232 bis "Rifiuti da prodotto da fumo" e art. 232 ter "Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni"), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- La Legge 24.11.1981, n. 689 in merito alle sanzioni amministrative;
- Il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- Lo Statuto Comunale vigente;
- Il vigente "Regolamento comunale di polizia urbana" approvato con D.C.C. n. 48 del 19.12.2000;
- Il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze" approvato D.C.C. n. 7 del 23.04.2009;
- La nota a firma del segretario comunale ad oggetto: "redazione delle ordinanze sindacali. Direttiva", prot. 13850 del 24.01.2018;
- L' Ordinanza Sindacale n. 14 del 22.04.2010 contenente norme e modalità operative della raccolta porta a porta;

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto:

ORDINA

A tutta la cittadinanza ed al fine di preservare il decoro urbano

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico gettare rifiuti connessi ai prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) per terra, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi del sistema fognario
2. E' vietata in tutto il territorio comunale, negli spazi pubblici od aperti al pubblico la dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare;
3. A tutti i titolari delle attività per la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc), attività artigianali del settore alimentare (a titolo esemplificativo gelaterie, pizzerie ecc.), pubblici esercizi, tabaccherie e studi privati che operano nel territorio comunale, entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza, di dotarsi durante l'orario di apertura di adeguati posaceneri, da collocare esternamente all'ingresso del proprio esercizio.

COMUNICA

- che, le violazioni alla presente ordinanza di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 255 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- che, le violazioni alla presente ordinanza di cui al precedente punto n. 3 saranno punite con la sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. C.C. n. 7 del 23.04.2009 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per il periodo previsto dalle vigenti leggi e resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed attraverso il sito internet istituzionale.

Che il Comando di Polizia Municipale, vigili su quanto contemplato nella presente ordinanza.

Che copia del presente atto sia inviata a:

- Alla ASL territorialmente competente Roma 4;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando Carabinieri territorialmente competente/Comando Stazione di Sacrofano Via Dello Stadio 129, fax: 0690110202;
- Al Presidente della Costituita Associazione dei Commercianti;
- Al Parco Di Veio;
- All'Ufficio Ambiente
- All'Ufficio edilizia Privata/Patrimonio;
- All'Ufficio LL.PP.

INFORMA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

Il Responsabile del Servizio – Area II
Servizio IX-Ambiente
Dott. Davide Gagliardi



IL SINDACO
Dott.ssa Patrizia Nicolini